

Spett.le Ing. Armando Brandas  
Loc. Medadeddu, Sn  
09013 Carbonia (SU)

Carbonia, 01/03/2024  
Prot. nr. 29/2024

Oggetto: Contratto N° 4 bis/24 del 01/03/2024 per l'affidamento del servizio di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ai sensi del D.Lgs. 81/2008, della durata di 24 mesi.  
Spese generali  
CIG: B0883C9272

Facciamo seguito alla nostra Richiesta di Preventivo prot. nr. 133/ACQ/2023 del 28/02/2024 e al Suo Preventivo del 29.02.2024 il quale si intende parte integrante del presente contratto, per confermarLe il nostro benestare all'esecuzione del servizio di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ai sensi del D.Lgs. 81/2008, della durata di 24 mesi, dal 01/02/2024 al 31/01/2026.

La prestazione dovrà essere svolta presso la sede della Committente, in località Ex Miniera di Serbariu, 09013, Carbonia.

Con l'accettazione del presente contratto conferma di essere a perfetta conoscenza del servizio da eseguire, di tutto quanto riguarda l'accessibilità ai luoghi di lavoro indicati dalla Committente e di non avere eccezione alcuna da sollevare.

Ogni errore e/o mancata e/o inesatta valutazione delle difficoltà relative alle attività da eseguire, in cui può essere incorso l'Operatore economico nelle indagini e nelle valutazioni di cui sopra, non lo esonera dal rispettare, sotto ogni punto di vista, gli impegni assunti con il presente contratto.

#### Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Tecnico incaricato della funzione di R.S.P.P. dovrà assistere il Datore di Lavoro, collaborando con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nelle attività elencate al presente articolo senza alcun vincolo di subordinazione, nei giorni e negli orari concordati con il personale Sotacarbo.

Eventuali e giustificati periodi di assenza dovranno essere comunicati, con preavviso di almeno sette giorni, o verbalmente nei casi di urgenza, al Datore di lavoro. Nel caso di assenze, per malattie, allontanamenti o altri impedimenti, l'Operatore economico dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto provvedendo in proprio, con oneri a suo carico, alla sostituzione con altro Tecnico incaricato della funzione di R.S.P.P., sempreché in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esecuzione del servizio di cui al successivo art. 6.

Secondo quanto dettato dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ai fini del corretto svolgimento del proprio ruolo, il Tecnico incaricato della funzione di R.S.P.P., in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali, dovrà provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all' articolo 28, comma 2 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il Tecnico incaricato della funzione di R.S.P.P. dovrà assicurare, per ogni luogo di lavoro, le seguenti specifiche attività:

- a) supporto al Datore di Lavoro nei compiti previsti all'art. 18, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), o), p), q), t), u), v), z), bb) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b) consulenza ed assistenza al Datore di Lavoro relativamente agli adempimenti previsti in materia di prevenzione e sicurezza, anche in rapporto con gli Organi di Sorveglianza e Controllo;
- c) disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- d) gestione del servizio di prevenzione e protezione e coordinamento degli addetti al servizio medesimo;
- e) predisposizione del piano delle competenze e delle responsabilità (PCR), identificando gli obblighi delegabili, con l'obiettivo di realizzare un modello organizzativo caratterizzato da aree di competenza chiare e definite;
- f) predisposizione delle misure preventive di sicurezza relativamente all'affidamento di lavori (ivi compresa l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze – DUVR);
- g) redazione di procedure e istruzioni operative di sicurezza per specifiche mansioni e gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischi specifici;
- h) definizione dei piani dei D.P.I. e D.P.C. (dispositivi di protezione individuali e collettivi) comprendenti le istruzioni operative per la gestione e l'utilizzo dei citati dispositivi;
- i) indicazione sulle direttive nonché sulle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- j) ricognizione e valutazione dei documenti attinenti l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori (documento di valutazione dei rischi, piano di sorveglianza sanitaria, piano di formazione, piano delle misure di adeguamento, certificazioni obbligatorie e volontarie, ecc);
- k) visita agli ambienti di lavoro, mediante sopralluoghi congiunti con il Medico Competente almeno una volta l'anno per ciascun luogo, in supporto alla attività propria del Medico Competente, per la valutazione dei rischi e la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti che ne compromettano la salute.
- l) partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione indette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dal Datore di lavoro presso il Centro ricerche e provvedere alla redazione del prescritto verbale della riunione da inviare al Datore di lavoro;
- m) predisposizione di una relazione trimestrale afferente:
  - gli interventi effettuati ed i risultati conseguiti ai fini della riduzione e/o eliminazione dei rischi residui ovvero al graduale, complessivo adeguamento alla vigente normativa;
  - la consulenza al Datore di Lavoro in ordine ad ogni necessaria ulteriore valutazione di rischi, eventualmente presenti, presso gli ambienti di lavoro;
  - ogni incombenza riguardante il rispetto dei decreti legislativi attinenti alla sicurezza.

Al Tecnico incaricato della funzione di R.S.P.P. viene richiesto di aggiornare il DVR e, se del caso, il piano di Emergenza, in relazione alle specifiche esigenze di Sotacarbo, previo censimento delle fonti di rischio da rilevare in tutti i luoghi di lavoro e in conformità alle disposizioni normative del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. L'aggiornamento del DVR dovrà essere svolto in stretta collaborazione con il RLS.

L'aggiornamento del DVR deve essere presentato al Datore di lavoro entro sei mesi dal conferimento dell'incarico. Al termine del primo aggiornamento, il Tecnico incaricato della funzione di R.S.P.P. dovrà elaborare un documento di sintesi in cui dovrà descrivere il sistema di gestione della sicurezza adottato da Sotacarbo, dovrà indicando i processi su cui potrebbe essere necessario intervenire e dovrà programmare le attività da eseguire per la progettazione e l'implementazione del SGSL in conformità con quanto previsto dalla recente norma ISO 45001

#### Art. 2 - Modalità di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà essere condotta secondo gli accordi intercorsi con il ns. Datore di lavoro delegato per la sicurezza, l'Ing. Alberto Pettinau.

#### Art. 3 – Referente del contratto

Il RUP nominato per il presente procedimento è il Rag. Massimiliano Demurtas, tel. 0781 1969251, [sotacarbo@pec.it](mailto:sotacarbo@pec.it) e assicurerà che gli adempimenti previsti nel presente contratto vengano assolti in maniera corretta.

Art. 4 - Corrispettivo

Il presente contratto è stipulato per un corrispettivo di € **24.000,00** (Euro ventiquattromila/00) IVA di legge e CNPAIA escluse. Si specifica che durante l'esecuzione del servizio, per il sopravvenire di avvenimenti non preventivabili al momento della stipula del presente contratto, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche inerenti alle attività necessarie al corretto svolgimento dello stesso.

Tali attività supplementari, comunque, non modificheranno la natura del presente contratto.

Art. 5 - Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato bimestralmente a 30 gg. d.f.f.m., a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 6 - Tempi di esecuzione

I tempi di esecuzione del servizio dovranno essere preventivamente concordati con il nostro RUP con il quale verranno definiti tempi e modalità per l'esecuzione della stessa.

Art. 7 - Documentazione

Sarà Vs. cura la trasmissione della copia della documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta esecuzione nei termini.

Art. 8 - Invariabilità Prezzi

I prezzi riportati nel contratto si intendono fissi ed invariabili, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le quali, incidendo comunque sui costi, potrebbero legittimare una revisione del prezzo a norma dell'art. 1664 – 1° comma del C.C.

Art. 9 - Fatturazione

La Sotacarbo S.p.A., in qualità di Ente aggiudicatore, è soggetta alle disposizioni normative previste in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici.

Si riportano di seguito i riferimenti:

Descrizione Ente: Sotacarbo SpA – Grande Miniera di Serbariu – 09013 Carbonia (SU).

Progetto: Ricerca di Sistema Elettrico (RdS) PTR 2022-2024.

Linea di attività: LA 2.24.

CIG: B0ECBC01B2.

Contratto: n. 22/24 del 12/04/2024.

Nome ufficio: Amministrazione, mail: sotacarbo@pec.it.

Cod. Fiscale/P.Iva: 01714900923.

Codice Destinatario o codice univoco (SDI) Sotacarbo: SUBM70N.

Sotacarbo S.p.A. rientra tra i soggetti a cui è stato esteso il regime di Split Payment, pertanto le fatture emesse dovranno essere conformi alle prescrizioni della normativa vigente.

Art. 10 - D. Lgs 231/2001 e Codice Etico di Sotacarbo SpA

La Committente ha approvato e formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che – a qualsiasi titolo - collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi.

L'Operatore economico dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico di Sotacarbo SpA, pubblicato sul sito internet della Società ([www.sotacarbo.it](http://www.sotacarbo.it)) nella sezione "Società trasparente".

L'Operatore economico condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Sotacarbo SpA con la sottoscrizione del contratto.

L'eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e legittima Sotacarbo SpA a risolvere il rapporto contrattuale in essere con l'Operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Sotacarbo SpA per effetto di detto inadempimento.

#### Art. 11 - Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Sotacarbo SpA e da questa accettato.

È ammessa la collaborazione con società o professionisti del settore, previa presentazione di contratti/scritture in essere in data antecedente alla stipula contrattuale.

#### Art. 12 - Ingresso Personale e Mezzi

Il personale e i mezzi dell'Operatore economico, operanti all'interno delle aree del Committente, devono attenersi tassativamente alle norme contenute nelle disposizioni aziendali e a quelle impartite dalla Società per l'esecuzione del contratto.

#### Art. 13 - Norme di Sicurezza

Le attività di cui al presente contratto dovranno essere eseguite attenendosi scrupolosamente alle procedure esecutive di sicurezza previste nelle misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla "VALUTAZIONE DEI RISCHI" di cui alla documentazione prevista dalla normativa vigente.

L'inizio delle attività è inoltre subordinato alla presentazione dei documenti che verranno concordati in collaborazione con il nostro RUP.

#### Art. 14 - Controversie

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 211 del D.lgs. 36/2023 in materia di accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione della fornitura tra la stazione appaltante e l'affidatario, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Cagliari. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

#### Art. 15 - Recesso e risoluzioni

La Committente ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione scritta all'Operatore economico con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

La Committente ha, inoltre, facoltà di risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che la Committente avrà diritto a rescindere il contratto dandone comunicazione scritta all'Operatore economico anche qualora:

- l'Operatore economico non proceda all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto nei tempi o con la sequenza che la Committente ritiene siano necessari;
- l'Operatore economico sia soggetto a fallimento o sottoposto a procedura di concordato preventivo o siano in corso operazioni di liquidazione (salvo quelle a scopo di ristrutturazione) o siano iniziate azioni esecutive nei suoi confronti;
- l'Operatore economico commetta qualsiasi violazione contrattuale e non vi ponga rimedio entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione scritta della Committente;
- da parte dell'Operatore economico non vengano rispettati tutti gli obblighi previsti in contratto;
- da parte dell'Operatore economico non venissero rispettate le norme in vigore relative ad assicurazioni, trattamento economico e previdenziale dei propri dipendenti.

Il presente contratto sarà risolto di diritto, inoltre, nell'ipotesi in cui:

- le transazioni relative ai pagamenti siano eseguite senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- gli Operatori economici, i subappaltatori, i subcontraenti non utilizzino uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, ai contratti pubblici. L'Operatore economico è tenuto, infine, ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo della gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), preventivamente richiesti dalla Sotacarbo SpA, oltre ad inserire contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un'apposita clausola con la

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per la risoluzione del contratto imputabile a colpe e/o cause dell'Operatore economico, la Committente si può avvalere di quanto previsto nell'art. 1456 C.C. "Clausola risolutiva espressa" indirizzando all'Operatore economico apposita comunicazione scritta.

Resta inteso che al momento stesso in cui il contratto viene risolto, l'Operatore economico non avrà diritto a percepire alcun compenso, fintanto che le attività non siano completamente ultimate. Allora gli sarà riconosciuto il solo pagamento delle prestazioni o forniture regolarmente eseguite/i.

L'Operatore economico sarà responsabile di qualsiasi danno subito o perdita o spesa sostenuta dalla Committente per tale rescissione e la Committente avrà diritto a dedurre l'importo di tale perdita, danno o spesa degli importi dovuti all'Operatore economico.

Si rammenta che la Sotacarbo SpA ha adottato il Patto d'Integrità e pertanto costituiranno cause di risoluzione contrattuale anche la non applicazione degli obblighi previsti nel Patto stesso.

**Art. 16 - Conferma**

Entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione via PEC del presente contratto, dovrà farci pervenire la Sua conferma debitamente firmata per accettazione, senza riserve delle clausole riportate nel ns.contratto, alla e-mail [sotacarbo@pec.it](mailto:sotacarbo@pec.it).

Distinti saluti

SOTACARBO SpA

.....

L'Operatore Economico

.....